

Legge regionale 16 giugno 2017 , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 06/07/2017

Disposizioni per la valorizzazione e il potenziamento del Soccorso Alpino regionale.

Art. 11

(Attività ricreative a elevato impegno di risorse)

- 1.** Ai fini della presente legge sono considerate attività ricreative a elevato impegno di risorse quelle che comportano complesse operazioni di ricerca e recupero dell'infortunato, prima che lo stesso possa essere sottoposto a trattamenti sanitari.
- 2.** Con la deliberazione di cui all'articolo 10, comma 3, possono essere altresì individuate in maniera specifica le attività di cui al comma 1 nonché l'eventuale compartecipazione alla spesa di ricerca e recupero da parte dell'utente anche qualora l'intervento sia seguito da ricovero ospedaliero o da accertamenti presso il Pronto soccorso, secondo gli importi previsti dal tariffario regionale definiti nella medesima delibera.